

Circolare n.13  
14 aprile 2020

## SINTESI

**Agenzia Dogane**  
**Nota n. 11048 –**  
**Importazioni in**  
**franchigia per**  
**fronteggiare COVID-19**  
**Ulteriori chiarimenti.**

Si fa seguito alle note dell'Agenzia delle Dogane prott. n.102121/RU del 31 marzo 2020 e n. 107046 del 3 aprile 2020 per fornire ulteriori chiarimenti sulle prassi dichiarative da seguire per l'accesso al beneficio della franchigia dai diritti doganali, in considerazione della vasta casistica che si sta presentando agli uffici doganali territoriali.

La Nota ADM in oggetto, prot.11048/RU dell'8 aprile 2020 reca importantissimi chiarimenti proprio in merito alle modalità di redazione del DAU/IM con ricorso alla franchigia, attraverso la previsione del codice "C26" da inserire nella seconda sottocasella del box 37 del DAU (regimi doganali) e di quattro diversi "codici certificato" da inserire al box 44 (AO07, AO08, AO09, AO10) a seconda delle diverse possibilità che possono verificarsi e che sono chiaramente esplicitate nella nota.

È appena il caso di ricordare che essa sottolinea altresì che la franchigia non può essere concessa attraverso l'emissione di bolletta informatizzata A22. Al box 14 del DAU andrà indicato il dichiarante/rappresentante che invia materialmente la dichiarazione, firmata digitalmente, attraverso il servizio telematico doganale; al riguardo i Doganalisti assumeranno, come sempre, tutte le dovute cautele qualora esercitino la possibilità di ricorrere alla rappresentanza diretta. In tale contesto generale di grave emergenza nazionale, il ruolo di pubblica utilità svolto dagli Spedizionieri doganali/Doganalisti risulta ulteriormente accresciuto nella sua importanza.

Si coglie l'occasione per ribadire che, nel caso in cui l'importatore sia soggetto diverso dal destinatario e che opera per conto e su mandato del suddetto, come già previsto nella precedente informativa prot. n.102121, ai fini dell'autorizzazione allo sdoganamento si dovranno produrre due autocertificazioni, una a carico del destinatario finale delle merci (autocertificazione a svincolo diretto/svincolo celere) e la seconda, a carico dell'importatore che agisce per conto del destinatario. In quest'ultima si dichiara che le merci, descritte per natura e quantità (comprese le unità supplementari espresse nell'unità di misura anche qualora non previste nella tariffa doganale), sono importate su mandato del destinatario avente titolo.

Allegati

 [Agenzia Dogane Nota n. 11048](#)